

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Presidente BALDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-D), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 4, 5 e <i>passim</i>
COMASTRI (PCI) .....	3
DIANA (DC) .....	2, 4, 5
MARGHERITI (PCI) .....	6
MELANDRI (PCI) .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste .....	3, 6
SCLAVI (PSDI) .....	2, 7
VENTURI, relatore alla Commissione .....	3, 4, 5

*I lavori hanno inizio alle ore 10,55.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati

destinati al consumo» (399-888-D), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri; approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», di iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta di ieri, passando alle modifiche introdotte all'articolo 3 dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ieri avevo assunto l'incarico di sondare le opinioni della Commissione agricoltura della Camera circa l'accettazione o meno dell'emendamento tendente a ripristinare, sia pure modificandolo, il secondo comma dell'articolo 3. Per tale motivo ho incontrato il Presidente di quella Commissione, alla cui attenzione ho sottoposto l'emen-

damento prospettato dal senatore Melandri. Egli ha detto che si tratta di un emendamento accettabile e tuttavia mi ha pregato di porre fine al «palleggiamento» del disegno di legge tra le due Commissioni della Camera e del Senato, approvando se possibile il testo così come ci è stato da loro inviato. Ho anche cercato il relatore del disegno di legge alla Camera, l'onorevole Rabino, ma non sono riuscito a contattarlo.

MELANDRI. Di fronte alle informazioni assunte dal Presidente presso la Camera dei deputati (di cui lo ringrazio vivamente), credo che dobbiamo prendere atto che non sussistono sostanziali ostacoli all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera nel giro di quattro o cinque giorni.

Non credo che dopo oltre due anni trascorsi ad esaminare questo provvedimento, un ulteriore ritardo di cinque giorni possa essere determinante. Pertanto chiedo che l'emendamento che abbiamo presentato venga preso in considerazione, visto che abbiamo il sostanziale consenso dell'altro ramo del Parlamento per l'approvazione del testo che noi andremmo a modificare.

Può anche darsi che nel contesto complessivo del disegno di legge l'esigenza rappresentata dall'emendamento possa essere presa in considerazione dalle Regioni. Tuttavia, visto che — come è stato riconosciuto da tutti — il problema della tutela delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento esiste, tanto vale che venga sottolineato da un comma dell'articolo 3 che richiami la particolare attenzione delle Regioni su un aspetto sul quale ci siamo a lungo soffermati.

Desidererei che si prendesse atto delle informazioni assunte dal Presidente e che possibilmente si pervenisse all'approvazione dell'emendamento che abbiamo presentato.

DIANA. Signor Presidente, a questo punto la mia è quasi una dichiarazione di voto. Qualora si dovesse procedere alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Melandri e questo non dovesse essere approvato, voterò contro l'articolo 3 perchè, così

come è, quello al nostro esame mi sembrerebbe veramente un provvedimento non opportuno.

Per correttezza, inoltre, devo dire che insisterò affinché la stessa dizione venga usata nel testo della legge-quadro sulla disciplina delle aree protette. Infatti ritengo che disturbare la fauna presente nelle zone di ripopolamento e nelle oasi protette sia contro ogni logica e contro ogni tipo di buon senso.

SCLAVI. Signor Presidente, non ritengo che il problema che stiamo affrontando sia poi tanto grave, anche perchè ogni Regione nell'ambito del proprio territorio, in base a questo disegno di legge, dovrà poi regolamentare la materia della caccia, delle riserve e delle zone di ripopolamento, materia che rientra tra quelle di sua competenza. Senza altro le Regioni assumeranno dei provvedimenti per difendere queste zone.

D'altra parte, sapendo che una gran parte del territorio nazionale è sottoposta a vincoli di varia natura (riserve, zone protette di ripopolamento, consorzi di cacciatori), non vedo perchè occorra aggiungere un ulteriore «laccio» all'attività dei cercatori di tartufi. Oltre tutto si tratta di una categoria poco numerosa, al contrario dei cercatori di funghi che vanno a squadre a devastare i boschi. I cercatori di tartufi girano da soli, con il loro cane, in silenzio e quindi non vedo come possano costituire un pericolo di disturbo per la fauna presente nelle zone protette. E comunque ciascuna Regione regolerà la materia, stabilendo i periodi di ricerca dei tartufi che non saranno certo quelli della caccia.

È vero che siamo al quinto passaggio nell'esame di questo disegno di legge, ma è anche vero che occorre dare una risposta alle aspettative di una categoria che da molto tempo attende una regolamentazione della propria attività. Per puro caso ho assistito ad una assemblea di questi ricercatori a Casteggio domenica scorsa, dove è stata fatta tutta la cronistoria del tartufo; sono addirittura partiti dal 1831, quando presso l'Università di Pavia era stato fatto uno studio sul tartufo ed era stato evidenziato che l'Oltrepò pavese

era una zona ricca di tartufi, ancora più di Alba, anche se successivamente è stata superata da altre zone.

Con questo breve e disarticolato intervento, mi dichiaro d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, anche perchè è dal 21 marzo che esso fa la navetta da una Camera all'altra. Pertanto, sono favorevole all'approvazione di questa proposta così come è stata modificata dalla Camera dei deputati, con la piena convinzione che le Regioni, in base al disegno di legge-quadro in esame, provvederanno ad emanare i regolamenti per difendere le zone faunistico-venatorie, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

COMASTRI. Signor Presidente, intervengo per precisare che il mio Gruppo politico ha già espresso su questo argomento le sue preoccupazioni non soltanto formali ma anche sostanziali. Pertanto, ritengo che intervenire di nuovo su una materia nei confronti della quale abbiamo lungamente espresso la nostra opinione sia superfluo.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche io ho già espresso la mia opinione, comunque oggi intendo chiedere ai proponenti dell'emendamento se non sia opportuno, in riferimento a questa materia, approvare il testo del provvedimento così come è stato modificato dalla Camera dei deputati e presentare un ordine del giorno che esprima la preoccupazione che le Regioni tengano presenti le esigenze esistenti nelle diverse zone.

MELANDRI. Signor Presidente, mi riservo, quando passeremo all'esame dell'emendamento, di valutare l'opportunità di trasformarlo in un ordine del giorno.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono un po' meravigliato per l'andamento che ha assunto la discussione questa mattina perchè, se si legge l'emendamento, non mi sembra che si possa riscontrare in esso un impedimento all'esercizio

dell'attività di raccolta dei tartufi. D'altra parte, non può essere considerato obiettivamente un fatto sconvolgente se si perde un'altra settimana, considerato che sono passati molti mesi dall'inizio dell'esame di questo provvedimento. Inoltre, ritengo che le osservazioni avanzate in questa sede non possano riferirsi all'emendamento che stiamo esaminando questa mattina, che non impedisce la raccolta dei tartufi all'interno delle zone protette o nelle aree di ripopolamento o cattura di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, sulla caccia. L'emendamento specifica soltanto — essendo questo provvedimento sostanzialmente una legge di principi — che questa attività deve essere esercitata secondo le modalità e le condizioni che verranno stabilite dalle Regioni sulla base della realtà locale. Pertanto, non è opportuno insistere nel volere respingere questo elemento che rientra nella logica, sempre richiamata in occasione di disegni di legge come questo, che tende ad assegnare alle Regioni — come è giusto — il compito di definire i tempi, i modi e le condizioni della raccolta del tartufo in modo da renderlo compatibile con le finalità stesse delle zone previste dalla legge sulla caccia.

Invito la Commissione a riflettere su questo aspetto, in quanto l'emendamento presentato dal senatore Melandri e da altri senatori completa una normativa che è stata più volte all'esame della Camera dei deputati e del Senato proprio perchè di volta in volta sono scaturite nuove esigenze. Finalmente si sta realizzando un mosaico completo, in grado di regolare definitivamente la materia senza che vi sia la necessità di riaffrontare l'argomento e senza correre il rischio — come ha sostenuto il senatore Diana — di riformulare questa norma in sede di discussione del provvedimento sulla caccia, che tra non molto sarà all'esame del Parlamento, visto che il comitato tecnico ristretto è in via di conclusione dei suoi lavori e, pertanto, sarà in grado di proporre le modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

In base a queste motivazioni rinnovo l'invito agli onorevoli senatori di riconsiderare le espressioni di volontà contrarie all'approvazione di questo emendamento.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le Regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo*.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Il primo comma non è stato modificato ed è stato invece soppresso il secondo comma del testo approvato dal Senato.

MELANDRI. Signor Presidente, non sono d'accordo sulla soppressione apportata dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato; e pertanto, insieme ai colleghi Diana e

Postal avevo proposto che esso fosse ripristinato con la seguente nuova formulazione:

«La raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie e nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve essere svolta nel rispetto delle finalità istitutive delle predette oasi o zone.

Le Regioni determinano modalità e condizioni della raccolta nelle oasi e zone medesime».

Tuttavia, in considerazione dell'invito rivoltomi dal relatore ed accedendo alla sua richiesta, dichiaro di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno, venendo così incontro a tutte le esigenze: quella di approvare il provvedimento e l'altra (evidenziata soprattutto dai senatori comunisti) di richiamare esplicitamente il rispetto delle finalità istitutive delle zone di cui alla legge n. 968. L'ordine del giorno, quindi, sarebbe solo dichiarativo di una normativa che si ritiene sia già compresa nel testo che noi andiamo ad approvare, e come tale non sarebbe in contraddizione, ma semplicemente esplicativo, sottolineativo di una esigenza che è emersa nel corso del dibattito e per la quale anche la Camera ha mostrato attenzione.

PRESIDENTE. Quindi, il senatore Melandri ritira l'emendamento e lo trasforma in ordine del giorno da votare alla fine, prima dell'approvazione del disegno di legge.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Io mi dichiaro fin d'ora favorevole all'ordine del giorno testè preannunciato e mi permetto di esortare i colleghi comunisti ad approvarlo, perchè mi pare anche corretto sotto il profilo del rispetto delle competenze delle Regioni.

DIANA. Mi sembra, per la verità, troppo debole, per il problema in discussione, un ordine del giorno. Noi, in pratica, abbiamo voluto inserire in questo disegno di legge la norma di cui al secondo comma dell'articolo 3, proprio perchè fosse vietata (salvo autorizzazione) quella pratica che personalmente ritengo, in contrasto con quanto è

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

stato detto da altri colleghi, essere assolutamente contraria alla buona gestione di oasi, zone di protezione e di ripopolamento.

Vorrei attirare l'attenzione del senatore Scavi su questo aspetto: noi parliamo di oasi, quindi di luoghi dove la caccia è vietata e non si può e non si deve andare a disturbare la selvaggina. Si sa bene che andare a disturbare la selvaggina con un cane significa impedirne la crescita e la riproduzione; è inutile dire che nei periodi di riproduzione la selvaggina scappa!

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Il cane va a cercare solo tartufi.

DIANA. Ma la selvaggina ignora che il cane cerca solo tartufi: il cane è lì e disturba la selvaggina!

Quindi credo che per noi avere inserito nel disegno di legge il secondo comma dell'articolo 3 e adesso accettarne la soppressione significhi dare già una indicazione alle Regioni su cosa fare e su cosa non fare. A me hanno insegnato che il legislatore è libero di assumere le sue decisioni; quindi, se vogliamo vietare la ricerca del tartufo in certe zone possiamo farlo; ma se noi non abbiamo la volontà di dirlo esplicitamente nella legge, non possiamo pretendere che a dirlo siano le Regioni.

Quindi confermo la mia opposizione alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3 e pertanto mantengo l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Diana, tendente a ripristinare il secondo comma dell'articolo 3 nella nuova formulazione di cui è stata data lettura.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato della Camera dei deputati, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha collocato, con identica formulazione, come terzo comma, il penultimo comma del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti i commi quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le nuove modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I successivi articoli e gli allegati non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Deve essere ancora svolto l'ordine del giorno del senatore Melandri. Ne do lettura:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione della normativa quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi, sottolinea l'esigenza che la raccolta dei tartufi nelle aziende faunistiche venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, sia svolta nel rispetto delle finalità istitutive delle predette oasi o zone. Sottolinea inoltre l'esigenza che le Regioni determinino modalità e condizioni della raccolta nelle oasi e zone medesime».

(0/399-888 D/1/9)

MELANDRI

MELANDRI. Penso che questo ordine del giorno si illustri da sè e che, comunque, sia già stato illustrato nel corso del mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Melandri.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, prendo atto che la Commissione considera improponibili gli emendamenti presentati dal Governo, in base al presupposto regolamentare che non si possono esaminare in questa sede articoli che non siano stati emendati dall'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra di ricordare che in precedenti occasioni la Commissione in sede deliberante ha discusso emendamenti ad articoli che non erano stati modificati dall'altro ramo del Parlamento; rilevo che in questa circostanza non si vuol consentire al Governo questa possibilità. Considero naturalmente questo un precedente da far valere per il futuro con molta rigidità e fermezza, anche in caso — come per questi emendamenti — di accertata necessità.

MARGHERITI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto. Noi, com'è ovvio, voteremo a favore del disegno di legge in votazione, in maniera del tutto coerente con il comportamento che abbiamo avuto. Voteremo a favore per l'esigenza non solo di bloccare questo «pendolo», che rischia di non fermarsi mai, tra i due rami del Parlamento, ma perchè riteniamo che questo disegno di legge, una volta approvato, possa rispondere in modo coerente alle esigenze dei raccoglitori dei tartufi, di coloro che li commerciano, e a quelle più complessive della collettività.

Questo provvedimento rende libera la raccolta nei boschi naturali e nei terreni non coltivati: si tratta di una precisazione importante rispetto alla precedente legislazione. Si regola quindi la raccolta nel suo complesso nell'interesse collettivo: si salvaguardano gli interessi di tutti i ricercatori e, al tempo stesso, quelli di chi investe per impiantare nuove tartufaie o per migliorare quelle esistenti.

Si salvaguardano inoltre, in modo molto coerente, le prerogative dei diversi livelli istituzionali che sono preposti a programmare o a regolamentare sulla base di questa che, comunque, rimane una legge-quadro. A

noi sembra molto importante che con questo disegno di legge si eliminino particolari privilegi per quelle zone che da più tempo sono centri di raccolta e di commercio e che figuravano nella precedente legislazione quali uniche titolari per le denominazioni dei tartufi che si raccolgono nel nostro paese, sia di quelli bianchi che di quelli neri.

Il disegno di legge in votazione rende possibile invece la denominazione di origine per tutte le zone nelle quali si raccolgono i tartufi. A questo obiettivo il Gruppo comunista ha puntato fin da quando si è cominciato a discutere di tali problemi, anche inserendo, come voi ricorderete, nuove denominazioni: ad esempio quella, che è stata qui menzionata, di San Miniato di Pisa che figurava nel disegno di legge di iniziativa del senatore Comastri ed altri e che soltanto per valutazioni successive, che qui sono state ricordate con chiarezza anche ieri dallo stesso senatore Comastri, abbiamo poi sostanzialmente riconsiderato. Le valutazioni erano quelle che qui ha fatto il sottosegretario Santarelli e sulle quali lo stesso ha insistito anche poco fa. Abbiamo considerato che riportare altre denominazioni in aggiunta a quelle che già esistevano nella legislazione avrebbe provocato nuovi inconvenienti, nel senso che avrebbe reso il disegno di legge «datato» al momento stesso in cui lo si approvava, e che ogni nuova zona nella quale si sarebbero raccolti i tartufi, bianchi o neri, e della quale si sarebbe voluto inserire la denominazione nei contenitori della vendita, avrebbe comportato una modifica alla legge.

Abbiamo voluto evitare questi inconvenienti, addivenendo alla formulazione attuale. La tassonomia commerciale regolata dal disposto dei due articoli che ne parlano, l'articolo 2 e l'articolo 7, consente di esporre la denominazione latina o italiana e la indicazione della località ove il tartufo è stato raccolto, senza delimitare nel testo del provvedimento le località stesse. Si potrà perciò scrivere con chiarezza nelle confezioni di Alba, ad esempio: *Tuber magnatum pico*, detto volgarmente tartufo bianco raccolto ad Alba; ma si potrà anche scrivere sulle confezioni, da domani se approveremo il disegno di legge al nostro esame: *Tuber magnatum*

*pico*, detto volgarmente tartufo bianco raccolto a San Miniato, cosa che fino a ieri era assolutamente impossibile.

Sarebbe stato opportuno che anche nell'allegato non figurasse la denominazione Alba o Acqualagna, Norcia o Spoleto; ma non essendo possibile introdurre modifiche su articoli già approvati dai due rami del Parlamento, dal momento che i Regolamenti parlamentari non ce lo consentono, votiamo a favore del provvedimento al nostro esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, impegnandoci a verificare in seguito — ove la menzione delle località in questione dovesse provocare inconvenienti o particolari condizioni di favore per le località che ancora vi sono citate, sia pure solo nell'allegato — se non sia il caso di tornare alla questione e predisporre un nuovo disegno di legge che emendi il testo attuale ed elimini la menzione di queste località anche dall'allegato, per risolvere definitivamente il problema che è stato in questa sede sollevato anche dal rappresentante del Governo.

SCLAVI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico al disegno di legge al nostro esame.

Voglio esprimere il nostro consenso anche all'ordine del giorno già approvato, il quale contiene una raccomandazione affinché le Regioni nel regolamentare la raccolta dei tartufi tengano conto del rispetto delle zone di cui alla legge n. 968.

Ritengo che sarebbe opportuno approvare oggi stesso il disegno di legge al nostro esame, per mettere in condizioni le Regioni di emanare le proprie leggi e per far sì che le categorie interessate rispettino la regolamentazione.

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto esprimere un caldo ringraziamento al relatore Venturi, del quale nel corso di questa vicenda ci siamo talvolta dimenticati, ma che ha condotto questa partita difficile con un'aderenza al contesto dei problemi e con una pazienza che credo debbano ottenere un riconoscimento esplicito da parte di tutta la Commissione, e in particolare

del mio Gruppo che si riconosce sostanzialmente nel testo che stiamo per approvare. Vorrei sottolineare anche la validità del metodo adottato dal relatore, che mi auguro possa essere seguito in altre occasioni; esso ci ha permesso di non chiuderci mai su una proposta fissata dall'inizio, ma di contemperare le esigenze contenute nei singoli disegni di legge concernenti la stessa materia.

Pertanto il disegno di legge che andiamo ad approvare costituisce una sintesi delle esigenze molteplici delle diverse zone interessate e delle diverse categorie, che vengono rispettate nel testo della normativa in modo sostanzialmente equilibrato.

Il provvedimento ha anche la caratteristica di rimanere veramente una legge-quadro, in quanto si attiene a indicazioni essenziali, demandando alle Regioni — alla cui competenza la materia è stata trasferita — un lavoro normativo di dettaglio, dal quale poi effettivamente sapremo se questa legge avrà portato ad un avanzamento nell'organizzazione del settore e alla soluzione dei relativi problemi.

Le non molte leggi-quadro che il Parlamento approva si trovano sempre di fronte a problemi di contemperamento tra le indicazioni dei principi e le norme applicative e regolamentari emanate dalle Regioni sulla stessa materia. Credo che in questo testo abbiamo rispettato le competenze regionali e nello stesso tempo abbiamo validamente affermato l'esigenza di un indirizzo di coordinamento e di una normativa cornice entro la quale le Regioni devono muoversi.

Certo, esprimo rammarico per il mancato recepimento dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, da me presentato e fatto proprio anche dal senatore Diana; esso infatti rispondeva ad esigenze che non erano in contraddizione con il provvedimento e tendeva anzi a chiarire più a fondo i problemi del settore. Tuttavia devo anche sottolineare che l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno in cui ho trasformato l'emendamento consentirà domani alle Regioni — come è stato detto anche dal senatore Sclavi — di tener conto con determinazione degli aspetti già contenuti nell'emendamento.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1985)

Esprimo pure rammarico per il fatto che la Commissione — a norma di Regolamento — non abbia potuto prendere in considerazione gli emendamenti del Governo che meritavano di essere attentamente valutati ed approvati.

Nonostante tutte queste osservazioni, in conclusione, il disegno di legge risponde all'impostazione che fin dall'inizio abbiamo inteso dare alla materia e che il relatore ha continuato a seguire.

È pertanto per queste considerazioni complessive che dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, vorrei associarmi anch'io alle parole espresse dal

senatore Melandri e ringraziare il relatore Venturi per il lavoro quasi certosino e molto proficuo che ha compiuto per portare in porto questo provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO